

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria fino al 1996¹.

Si procede ora al referto - in attuazione dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - sulla gestione finanziaria degli esercizi 1997/1998², nonchè sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Si veda relazione per gli esercizi 1993-1996, in Atti parlamentari, XIII Legislatura, Documento XV, n. 142.

² Non sono a tutt'oggi pervenuti totalmente i consuntivi relativi all'esercizio 1999.

2. Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed il quadro normativo di riferimento. L'istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Negli ultimi due referti al Parlamento³ si sono messe in luce le disfunzioni e le difficoltà dell'organizzazione della ricerca agricola pubblica, caratterizzata da una pluralità di soggetti istituzionalmente partecipi dell'attività e da una frammentazione delle competenze e dei finanziamenti.

La Corte ha in particolare fatto rilevare come il complesso di risorse pubbliche destinate al settore - tra l'altro inferiori a quelle impiegate nei principali Paesi europei⁴ - venga correntemente distribuito tra un numero di soggetti che supera notevolmente il centinaio⁵, circostanza che non trova riscontro in ambito europeo e che non può non preoccupare sul piano dell'economicità e dell'efficienza, derivandone una palese parcellizzazione degli interventi finanziari pubblici, oltre che evidenti rischi di dispersione delle risorse, delle strutture e del personale.

La Corte ha, altresì, ricordato come da tale situazione, non soddisfacente sotto il profilo dell'organicità, hanno tratto origine i reiterati tentativi di aggiustamenti normativi⁶ e, da ultimo, il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143⁷ - emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59⁸, - che ha

³ Si vedano relazione per gli esercizi 1989-1992, in Atti parlamentari XII legislatura, Doc. XV, n.45, pagg. 13-16, e cit. relazione per gli es. 1993-1996, pagg. 16-19.

⁴ Cfr. relazione per gli es. 1993-1996, pagg. 18-19.

⁵ Tale numero finisce per triplicarsi se si considerano anche le varie articolazioni degli enti ed istituzioni titolari.

⁶ La legge 4 dicembre 1993, n. 491, nel riordinare le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e nell'istituire il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in luogo del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste, aveva previsto, all'art. 6 (Il comma, lettera c) che gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, con apposito regolamento governativo, fossero riordinati in un unico ente per la ricerca e che negli organi di amministrazione dello stesso costituendo ente fosse assicurata la partecipazione delle Regioni e delle Province.

⁷ Il decreto legislativo ha abrogato la legge n. 491 del 1993 e soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con contestuale attribuzione delle relative funzioni alle regioni ed istituzione, quale centro di

disposto, all'art. 3, la soppressione degli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza dell'ex Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali⁹, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli artt. 11, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997.

E' ora da prendere atto che, sia pure con ritardo rispetto alla ricordata previsione normativa, la riforma del settore ha preso finalmente avvio, essendo intervenuto il d. l.vo 29 ottobre 1999, n. 454, di riorganizzazione della ricerca in agricoltura, in attuazione dell'art 11 della ripetuta legge n. 59 del 1997.

Con tale provvedimento delegato viene disposta la **istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura**, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, e con istituti distribuiti sul territorio.

Il Consiglio, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

I 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria costituiscono, in prima attuazione, insieme con poche altre istituzioni e strutture precisate dal decreto¹⁰, gli istituti del Consiglio, che subentra tanto nel godimento del contributo annuo ordinario statale, quanto nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi degli Istituti

riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari, del Ministero per le politiche agricole, con compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale.

⁸ La legge delega il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione ed alla semplificazione amministrativa.

⁹ Ora Ministero per le politiche agricole e forestali (art. 33 d. l.vo 30 luglio 1999, n. 300).

¹⁰ Sono specificate nell'allegato 1 al d. l.vo n. 454 e sono: l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il Laboratorio centrale di idrobiologia, il Gabinetto di analisi entomologiche, l'Istituto nazionale per l'apicoltura, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura (che faceva capo all'Ente nazionale per la cellulosa e carta).

stessi¹¹. Questi, peraltro, mantengono, per esplicito disposto normativo, la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria.

La Corte, nel far riserva di tornare compiutamente sui contenuti e sugli effetti della riforma in un successivo referto sul neo-istituito Consiglio - dopo che saranno stati adottati lo statuto ed i regolamenti¹² del nuovo ente nazionale, cui è subordinata la operatività della nuova disciplina¹³ - si limita per ora ad osservare che il nuovo assetto sembra rispondere, sotto il profilo formale, alle esigenze di unitarietà e di organicità del settore, più volte rappresentate.

¹¹ In relazione a tale complesso di circostanze, la Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti, con determinazione n. 25 del 15 marzo 2000, ha affermato la propria competenza ad esercitare il controllo sull'Ente ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

¹² L'art. 7 del d. l. n. 454, dispone che entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura deliberi lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento.

¹³ Il surricordato decreto delegato, all'art. 7, 4° comma, prevede che, fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

3. La struttura e l'organizzazione degli Istituti fino all'attuazione del decreto legislativo n. 454 del 1999 di riorganizzazione della ricerca in agricoltura

Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono istituti scientifici e tecnologici, dotati - fino all'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo n. 454 del 1999 - di personalità giuridica di diritto pubblico (e di grado corrispondente a quello degli istituti scientifici universitari); agli stessi è stata normativamente affidata la ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura¹⁴.

In attesa dell'emanazione degli atti regolamentari, previsti dal decreto legislativo n. 454 del 1999, cui conseguirà la trasformazione degli Istituti sperimentali da enti con personalità giuridica in istituti scientifici - con autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria - del nuovo Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, la struttura e l'ordinamento degli Istituti restano ancora oggi¹⁵ quelli delineati dal D.P.R. n. 1318 del 1967, in attuazione della legge istitutiva n. 910 del 1966, e diffusamente illustrati nella relazioni precedenti.

Gli Istituti sperimentali sono 23¹⁶ e si articolano in 91 Sezioni centrali e 53 Sezioni operative periferiche secondo lo schema che segue.

¹⁴ Art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

¹⁵ Come già riferito, fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti del nuovo ente nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto l. vo n. 454 del 1999

¹⁶ Agli originari 22 Istituti previsti dal D.P.R. n. 1318 del 1967 si è aggiunto l'Istituto sperimentale per il tabacco istituito dalla legge 6 giugno 1973, n. 306.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituti Sperimentali Agrari n. 23	Sezioni Centrali n. 91	Sezioni Periferiche n. 53
Studio e difesa suolo - Firenze	4	2 Rieti Catanzaro
Nutrizione Piante - Roma	4	2 Torino Gorizia
Patologia Vegetale - Roma	6	2 Padova
Zoologia Agraria - Firenze	5	Roma
Agronomico - Bari	4	2 Modena Metaponto
Meccanizzazione Agricola - Roma	4	1 Treviglio
Zootecnia - Roma	6	7 Torino Cremona Modena Rovigo Foggia Potenza Ragusa
Cerealicoltura - Roma	4	7 S. Angelo Lodig. Bergamo Badia P. F. d'Adda Foggia Catania Vercelli
Colture Foraggere - Lodi	4	3 Montagnana Foggia Cagliari
Orticoltura - Salerno	4	2 Montanaso Lomb. Ascoli P.
Colture Industriali - Bologna	4	3 Rovigo Osimo Battipaglia
Floricoltura - San Remo	4	2 Pescia Palermo
Olivicoltura - Cosenza	3	2 Spoleto Palermo
Viticoltura - Conegliano Veneto	4	3 Asti Arezzo Bari
Frutticoltura - Roma	4	3 Trento Caserta Forlì
Agromaticultura - Acireale	3	1 Reggio Calabria
Selvicoltura - Arezzo	3	3 Firenze S. Pietro Avellana Cosenza
Ass.to forestale a alpicoltura - Trento	3	1 Palermo
Valor.ne tec.ca prodotti agricoli-Milan	3	3 Gaiolo in Chianti Velletri Barietta
Enologia - Asti	3	
Elaiotecnica - Pescara	3	
Lattiero-Caseario - Lodi	3	1 Parma
Tabacco - Scafati	6	3 Bovolone Roma Lecce

Il complesso delle funzioni svolte si può ricondurre a tre diversi filoni:

- istituti ad indirizzo disciplinare (studio e difesa del suolo; assestamento agronomico; nutrizione delle piante; meccanizzazione agricola; patologia vegetale; zoologia agraria);
- istituti ad indirizzo produttivistico (cerealicoltura, colture industriali, tabacco, orticoltura, floricoltura, frutticoltura, agrumicoltura, viticoltura, olivicoltura, selvicoltura, colture foraggere, zootecnia);
- istituti ad indirizzo tecnologico (lattiero-caseario; enologia; elaiotecnica; valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli).

Gli Istituti, come già ricordato, sono stati dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti a vigilanza ministeriale. Gli stessi, dichiarati enti necessari con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 245, in applicazione della legge n. 70 del 1975, e ricompresi nella categoria VI (Enti scientifici di ricerca e sperimentazione) della tabella allegata alla medesima legge, sono assoggettati alla disciplina di cui al relativo regolamento di contabilità approvato con D.P.R. n. 696 del 1979¹⁷ e sono stati inseriti tra le istituzioni e gli enti del comparto della ricerca e sperimentazione.

Con riguardo all'organizzazione delineata dal D.P.R. n. 1318 del 1967, si segnala nuovamente che, nello stesso, si è cercato di contemperare l'autonomia e la soggettività degli Istituti con l'esigenza, all'epoca dell'emanazione assai avvertita, di consentire allo Stato di partecipare alla gestione.

Sono stati così previsti singoli Comitati scientifici presso ciascun Istituto, con il compito di definire le linee programmatiche di ricerca, ma, per converso, il

¹⁷ E' il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70.

coordinamento e la valutazione unitaria delle scelte si è affidato al Comitato Nazionale della Sperimentazione agraria operante presso il Ministero vigilante.

Si è previsto il Presidente¹⁸, che ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende al complesso delle attività di gestione, ma allo stesso si è affiancato il Direttore, che fa parte dell'apposito ruolo statale, dipende dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed è titolare di specifici compiti sia per la parte scientifica della gestione (coordina l'attività sperimentale dell'Ente), sia per la parte amministrativa (esercita l'autorità disciplinare, vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto).

Presidente e Direttore partecipano entrambi al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deliberante, titolare delle scelte gestionali. Del Consiglio fanno altresì parte: tre imprenditori e tecnici agricoli scelti dal Ministro vigilante; due funzionari della carriera direttiva del Ministero medesimo, un funzionario della carriera direttiva del Ministero del Tesoro, designato dal Ministro per il Tesoro, "un esperto di chiara fama", scelto dal Ministro per le politiche agricole e forestali tra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura o dottori in scienze agrarie¹⁹.

A tali organi si aggiunge il Comitato scientifico, chiamato a determinare l'attività scientifica in senso stretto, e che è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un capo di ispettorato agrario compartimentale e da un capo di ispettorato agrario regionale delle Foreste, nominati dal Ministro per le politiche

¹⁸ Il Presidente è scelto dal Ministro vigilante tra persone con particolari meriti nel campo della ricerca e sperimentazione agraria. Lo stesso è nominato per 4 anni, previo parere del Comitato Nazionale della Sperimentazione agraria.

¹⁹ Per ciascun Istituto, il Consiglio, che ha durata quadriennale, è stato costituito, fino all'abrogazione della legge n. 491 del 1993, con decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

agricole e forestali e da un tecnico agricolo nominato dallo stesso Ministro su designazione della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie. I componenti del Comitato che non ne fanno parte "ratione officii" durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Vi è poi il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro vigilante e composto da tre membri, due dei quali scelti dal Ministro medesimo ed uno, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per il Tesoro, tra funzionari della carriera direttiva appartenenti alle rispettive amministrazioni rappresentate. Il Collegio dura in carica 4 anni.

Per le scadenze ed i rinnovi dei vari organi, nonché per i tempi occorsi per la ricostituzione degli stessi, si rinvia ai prospetti predisposti nella parte speciale. Si rileva comunque che, confermando la prassi segnalata nella precedente relazione, il Ministro vigilante, man mano che vengono a scadenza gli organi ordinari di gestione ed amministrazione, nell'imminenza del riordino degli enti, ha proceduto e sta continuando a nominare Commissari straordinari²⁰, ritenendo opportuno che la fase di transizione in corso venga gestita da un organo monocratico che "ha la possibilità di operare con maggiore tempestività"²¹.

Per quanto riguarda gli emolumenti corrisposti ai vari organi degli Istituti, si precisa che nulla è variato rispetto a quanto riferito nelle precedenti relazioni, cui pertanto si fa rinvio²².

Si ricorda, infine, che presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria non sono stati costituiti i servizi per il controllo interno previsti dall'art. 20 del d.l.vo n. 29 del 1993 per la verifica dei risultati dell'attività. Nel precedente referto si è già avuto modo di riportare e di valutare le motivazioni

²⁰ La scelta cade ordinariamente, con criterio accettabile sotto il profilo logico, sullo stesso soggetto che ha svolto le funzioni di Presidente nel quadriennio decorso.

²¹ La motivazione è ripresa dalle premesse degli adottati decreti.

²² Cfr. citate relazioni al Parlamento per gli esercizi 1989-1992, pag. 34, e per gli esercizi 1993-1996, pagg. 27-28

che sono state adottate dal Ministero vigilante a giustificazione della mancata attuazione della normativa²³.

La Corte, pur convenendo sulla indubbia difficoltà di una integrale applicazione del dettato normativo del D.P.R. n. 29 agli Istituti - come agli altri enti di ricerca - ribadisce che la chiara portata generale delle disposizioni in esame, dirette ad assicurare il perseguimento dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche, non può consentire limitazioni in assenza di specifiche previsioni normative derogatorie. Conseguentemente - non rinvenendosi nuove disposizioni, in materia, nella disciplina delegata di cui al decreto legislativo n. 454 del 1999 - **di tale esigenza di valutazione e verifica dei risultati dell'attività da parte di una struttura specifica dell'ente, non potrà non farsi carico il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura**, allorché procederà alla definizione dei contenuti dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento del nuovo ente nazionale e delle sue articolazioni, in attuazione dell'art. 7 del medesimo decreto di riforma. E ciò tenendo, altresì, conto della nuova disciplina dettata in materia dal d. l.vo n. 286 del 1999.

²³ Cfr. citata relazione al Parlamento per gli esercizi 1993-1996, pag. 28.

4. Il personale

In materia di personale, non essendo intervenute nel periodo in considerazione vicende nuove di rilievo, può ribadirsi quanto costantemente osservato²⁴, circa la peculiarità della posizione del personale di ruolo degli Istituti che, pur prestando servizio presso enti distinti dallo Stato e dotati di personalità giuridica, dipende organicamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed è da questo retribuito con oneri diretti a proprio carico.

I relativi organici, come ricordato nella precedente relazione²⁵, sono stati rideterminati con D.P.C.M. 25 febbraio 1997, in applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previa rilevazione dei carichi di lavoro da parte di ciascun Istituto.

Tale dotazione²⁶, in seguito all'esecuzione di sentenze del TAR del Lazio²⁷, è stata modificata per i 55 posti del profilo di tecnologo di III livello professionale con il D.P.C.M. 16 luglio 1998²⁸, ed è stata recepita nella nuova tabella A (quadri da 1 a 24) allegata al decreto stesso che sostituisce la precedente annessa al D.P.C.M. del 1997²⁹.

²⁴ Si veda, in particolare, ultima citata relazione al Parlamento per gli esercizi 1993-1996, pagg. 30-34.

²⁵ Cfr. precedente nota.

²⁶ Viene riportata al quadro 1 che segue

²⁷ Sono le sentenze del TAR del Lazio n. 994 del 1995 e n. 1019 del 1995 e la decisione del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 1243 del 1996 con le quali è stata annullata la tabella 3 allegata al D.P.R. n. 171 del 1991, nella parte in cui "è stata determinata la dotazione organica del profilo di tecnologo del III livello in misura pari ai posti occupati nel IV livello dei profili di chimico e biologo direttore, disponendo che i relativi posti, lasciati vacanti, siano messi a concorso, non considerando l'effettiva posizione degli interessati". Conseguentemente ai ricorrenti, già inquadrati nel IV livello professionale, è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel III livello, a decorrere dal 1 luglio 1989.

²⁸ Il decreto - registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1998, registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 394 - su proposta del Ministro per le politiche agricole del 6 aprile 1998 e previo parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - IGOP, del 15 giugno 1998, ha disposto la ripartizione della dotazione organica dei tecnologi di terzo livello nei tre profili professionali di "dirigente tecnologo" di primo livello, di "primo tecnologo" di secondo livello e di "tecnologo" di terzo livello secondo le percentuali (20, 40 e 40) previste dalla tabella 1 annessa D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, con conseguenti modifiche nella distribuzione e nell'organico dei singoli Istituti.

²⁹ A tale vicenda è collegata la questione del recupero delle competenze accessorie corrisposte ai ricorrenti nella loro precedente posizione di IV livello professionale e non dovute nel nuovo livello professionale attribuito dal 1

Con il D.P.C.M. 10 novembre 1999³⁰ si sono infine apportate rettifiche al D.P.C.M. 16 luglio 1998, per la sola parte concernente le dotazioni organiche del personale dell'area amministrativa di alcuni Istituti³¹.

luglio 1989, e dell'eventuale reintegro del fondo per il miglioramento dell'efficienza previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 171 del 1991 da redistribuire tra gli aventi titolo. Sulla questione è stato richiesto dal Ministero vigilante, con note del 24 ottobre 1997 e del 16 giugno 1998, il parere del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Rag. dello Stato - IGOP.

³⁰ Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999, registro n. 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 332.

³¹ Il provvedimento, su proposta del Ministero per le politiche agricole formulata con note del 20 settembre e 14 ottobre 1999, "nell'ottica di una migliore e più razionale utilizzazione delle risorse umane e nell'intento di porre rimedio ad alcune inesattezze contenute nei precedenti decreti" ridistribuisce il personale dell'area amministrativa per alcuni Istituti di ricerca (quadri 5.7,11,17,19,20,22 e 23 della tabella A).

QUADRO 1

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

Area Ricerca e Tecnica**I Livello Professionale**

Dirigente di ricerca	23
Dirigente tecnologo	11
Totale	34

II Livello Professionale

Primo ricercatore	137
Primo tecnologo	22
Totale	159

III Livello Professionale

Ricercatore	179
Tecnologo	55
Totale	234

IV Livello Professionale

Coll.re Tecnico Enti ricerca	45
Totale	45

V Livello professionale

Coll.re Tecnico Enti ricerca	64
Totale	64

VI Livello professionale

Coll.re Tecnico Enti ricerca	73
Operatore tecnico	30
Totale	103

VII Livello professionale

Operatore tecnico	45
Totale	45

VIII Livello professionale

Operatore tecnico	74
Ausiliario tecnico	5
Totale	79

IX Livello professionale

Ausiliario tecnico	8
Totale	8

X Livello professionale

Ausiliario tecnico	14
Totale	14

Totale area ricerca e tecnica 752

Area amministrativa**III Livello professionale**

Dirigente	8
Totale	8

IV Livello professionale

Funzionario di amministrazione	7
Totale	7

V Livello professionale

Funzionario di amministrazione	8
Collaboratore di amministrazione	11
Totale	19

VI Livello professionale

Collaboratore di amministrazione	16
Totale	16

VII Livello professionale

Collaboratore di amministrazione	30
Operatore di amministrazione	25
Totale	55

VIII Livello professionale

Operatore di amministrazione	37
Totale	37

IX Livello

Operatore di amministrazione	62
Ausiliario di amministrazione	35
Totale	97

X Livello professionale

Ausiliario di amministrazione	36
-------------------------------	----

Totale	36
--------	----

Totale area amministrativa 275

Totale area ricerca e tecnica	752
--------------------------------------	------------

Totale area amministrativa	275
-----------------------------------	------------

Totale generale	1.027
------------------------	--------------

Si ricorda che i Direttori degli IRSA ed i Direttori di sezione sono normativamente equiparati ai docenti universitari e sono soggetti alla corrispondente disciplina, restando esclusi, per esplicita previsione normativa³², dalla contrattazione collettiva del comparto della ricerca e sperimentazione, che, invece, si applica al restante complesso organico.

Presso gli Istituti prestano altresì servizio altre categorie di personale nell'ambito del quale può individuarsi: personale precario non appartenente ai ruoli statali e con trattamento del parastato; personale assunto a tempo determinato con contratti di diritto privato per attività peculiari, con funzioni tecniche ed amministrative; salariati a tempo indeterminato e stagionali.

Per tale personale, retribuito direttamente dagli Istituti, vale quanto costantemente osservato nelle precedenti relazioni in tema di ammissibilità e limiti nella costituzione del rapporto³³.

Con riguardo a quella che risulta essere la situazione complessiva del personale, può osservarsi che la pluralità degli ordinamenti del personale in servizio, la disomogeneità del trattamento economico e giuridico, la frequenza e la diffusione del ricorso al precariato, la persistenza di un contenzioso di una certa entità (sia per il personale non dirigenziale dei profili della ricerca, sia per i contrattisti e salariati) sono tutti elementi che danno atto in modo palese della necessità di una ponderata, organica e compiuta riconsiderazione della materia. A questa potrà fornire utile occasione l'emanazione dei ricordati regolamenti previsti, anche in tema di determinazione della dotazione organica, dall'art. 7, comma 4, del d. l.vo n. 454 del 1999.

Nelle tabelle che seguono si riportano i principali elementi rappresentativi della spesa sostenuta per il personale.

³² Cfr. D.P.R. n. 171 del 1991, art. 40.

³³ Cfr. citata relazione per gli esercizi 1993-1996, pagg. 35 e segg.